

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, AZZOLINA, CALINI CANAVESI, MARINO, CRUCIANELLI, GUERRA, MUZIO, CARCARINO, BERGONZI, ALBERTINI, DORIGO, LUCIO MAGRI, GARAVINI, RUSSO SPENA

Norme per la riduzione dell'orario di lavoro

Presentata il 13 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La manovra di bilancio per l'anno 1994 del Governo Ciampi conferma la linea perseguita dal suo predecessore: una politica economica recessiva sia pur diluita nel tempo malgrado la grave crisi economica. Le conseguenze sull'occupazione non si sono fatte attendere: il tasso di disoccupazione è ormai prossimo a sfondare il 12 per cento ed in alcune aree del nostro Mezzogiorno esso naviga intorno al 30 per cento, le integrazioni al reddito dei lavoratori dipendenti licenziati o posti in cassa integrazione hanno avuto un'impennata. La crisi riguarda le grandi come le piccole imprese, l'industria come il terziario, il Nord come il Sud.

Nell'attuale crisi si sommano più elementi critici. Non si tratta solo di una

fase bassa del ciclo economico un po' come in tutto l'Occidente (bassa congiuntura amplificata dalle debolezze strutturali della nostra economia e dalla politica depressiva dei governi Ciampi e Amato), ma anche delle crescenti difficoltà per gli Stati a correggere il ciclo tramite una domanda pubblica tradizionale. Si estende una difficoltà occupazionale di tipo strutturale legata alla "delocalizzazione" delle produzioni verso aree a più basso costo del lavoro ed all'aumento della produttività dovuto alle nuove tecnologie microinformatiche.

Le innovazioni tecnologiche informatiche non hanno determinato il classico andamento a fisarmonica sul terreno occupazionale: prima una perdita di posti di lavoro in aziende obsolete e poi, in una

seconda fase, un rilancio occupazionale in nuove attività tecnologicamente più avanzate.

L'equazione « più investimenti = più occupazione » non è da tempo più valida. Anzi, l'innescò di una nuova fase dinamica del ciclo economico avverrà con ogni probabilità senza il recupero dei quasi novecentomila posti di lavoro persi nell'ultimo biennio.

È altresì in crisi il modello di consumo privatistico, dispersivo di energia e di preziose materie prime, un modello non esportabile e per pochi. La stessa apertura dei Paesi dell'Est al libero mercato non ha prodotto nessun elemento propulsivo per le economie dell'Europa occidentale.

Più in generale il nostro modello di sviluppo impatta con i suoi limiti naturali, la finitezza delle risorse naturali e le gigantesche disparità territoriali, etniche e sociali che determina.

In questo scenario il Governo italiano naviga a vista riscaldando vecchie pietanze, coniugando il taglio dei redditi popolari con la svalutazione della nostra moneta al fine di favorire le esportazioni di settori oramai tecnologicamente maturi, e con il rilancio delle grandi opere pubbliche che provocano un'ennesima ed ulteriore cementificazione del territorio, senza grandi benefici per l'occupazione.

Viceversa riteniamo che sarebbe necessaria una svolta nella politica economica, con la definizione dei settori strategici, una politica industriale volta a favorire l'innovazione di prodotto, lo sviluppo della ricerca e della formazione ed una radicale revisione della politica delle privatizzazioni. Il sostegno ai redditi popolari dovrebbe consentire un parziale rilancio del mercato interno. Occorre anche distogliere le migliaia di miliardi previsti per grandi opere pubbliche inutili, se non dannose, a favore di interventi per la riqualificazione delle principali città italiane e per il risanamento ambientale del nostro territorio, ottenendo oltretutto, a parità di finanziamento, una maggiore ricaduta occupazionale.

In ogni caso la situazione sopra descritta per sommi capi impone un inter-

vento per una decisa e drastica riduzione dell'orario di lavoro. Già in Germania i lavoratori metalmeccanici hanno ottenuto la settimana di 35 ore. Lo stesso Presidente della Commissione delle Comunità europee, Delors, ha proposto una settimana lavorativa di 32 ore su quattro giornate lavorative.

Questa drastica riduzione dell'orario implica non solo numerosi problemi di riorganizzazione produttiva ma anche una ristrutturazione degli orari di vita, degli uffici pubblici, dei trasporti. E richiede a nostro avviso anche una redistribuzione tra i sessi (e le classi sociali) del lavoro, dovendo prevedere un intreccio più stretto tra tempo di lavoro salariato, tempo dedicato a lavori ecologicamente e socialmente utili, tempo per la formazione permanente, eccetera.

L'intento di questa nostra proposta di legge è per ovvi motivi molto più modesto e vuole indicare solo una tappa e un aspetto della problematica più vasta richiamata: la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore.

L'articolo 1 prevede tale riduzione e disposizioni per il lavoro a turni, nonché per le attività particolarmente usuranti.

L'articolo 2 prevede la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero in sede contrattuale, e regimi di flessibilità di tali orari all'inizio e al termine della prestazione giornaliera.

L'articolo 3 regola le ferie e stabilisce che il dipendente ha diritto ad usufruire di almeno due settimane di ferie nel periodo di sua scelta.

L'articolo 4 detta norme restrittive per l'impiego di lavoratori in ore straordinarie, mentre l'articolo 5 stabilisce le maggiorazioni salariali per il lavoro straordinario.

L'articolo 6 prevede un ruolo attivo nella riduzione dell'orario di lavoro da parte delle Agenzie regionali per l'impiego tramite la modulazione della fiscalizzazione degli oneri sociali non più distribuiti « a pioggia », ma orientati a premiare le aziende che, riducendo l'orario di lavoro a parità di salario, ampliano il nu-

mero degli addetti, per consentire loro di ammortizzare almeno parzialmente per un triennio i costi di tale riduzione di orario. Lo stesso articolo impone annualmente alle imprese di presentare un prospetto di tutti i trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un correlato « bilancio occupazionale ». Le Agenzie regionali per l'impiego potranno contrattare con le

aziende un imponibile di manodopera a fronte dei benefici ottenuti.

L'articolo 7 regola il lavoro notturno mantenendo fermo il divieto di utilizzo di personale femminile.

L'articolo 8 definisce le attività particolarmente usuranti per le quali possono essere contrattate ulteriori riduzioni di orario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Orario massimo di lavoro).

1. L'orario normale della settimana lavorativa dei dipendenti e delle dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici non può eccedere le trentacinque ore di lavoro effettivo. Per il lavoro a turni devono essere stabiliti regimi di orario di durata massima non superiore alle sei ore al giorno per cinque giorni settimanali. Per le attività usuranti, particolarmente usuranti, faticose, pericolose ed insalubri di cui all'articolo 8, è demandata alla contrattazione collettiva la definizione di una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno altre tre ore settimanali.

2. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, le parole: « le otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo » sono sostituite dalle seguenti: « le sette ore al giorno o le trentacinque ore settimanali ».

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, da parte dei datori di lavoro è punita con l'ammenda fino a lire 500.000 per ciascun giorno, per ogni lavoratore e per ogni lavoratrice. Tale somma può essere raddoppiata in caso di recidiva. Il contravventore perde il diritto alle agevolazioni finanziarie eventualmente ad esso concesse in precedenza dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

(Programmazione ed articolazione dell'orario di lavoro).

1. La distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero di lavoro è stabilita in sede contrattuale.

2. Variazioni successive nella distribuzione dell'orario sono consentite esclusivamente previo consenso del lavoratore interessato.

3. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a regimi di flessibilità nell'inizio e nel termine della prestazione giornaliera.

ART. 3.

(Ferie).

1. La durata delle ferie è stabilita contrattualmente. La durata delle ferie retribuite annue non può comunque essere inferiore a quattro settimane o ventotto giorni lavorativi, fatti salvi i più favorevoli accordi contrattuali.

2. La distribuzione dei giorni di ferie retribuite è stabilita in sede contrattuale. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad usufruire di almeno due settimane di ferie retribuite nel periodo da loro scelto.

ART. 4.

(Lavoro straordinario).

1. Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia nelle imprese industriali o commerciali di qualunque natura, a meno che non abbia carattere meramente saltuario e non ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.

2. Si considera lavoro straordinario la prestazione lavorativa effettuata oltre l'orario normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro o dalla legge che non superi un'ora al giorno, sette ore la settimana e venti ore al mese, salvi comunque i limiti annuali inferiori stabiliti dai contratti collettivi.

3. L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è stabilita in sede contrattuale.

4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle imprese o nelle unità produttive:

a) che siano interessate da riduzione o sospensione dal lavoro di personale di-

pendente o che lo siano state nei sei mesi precedenti, ovvero che usufruiscano di altre forme di riduzione di orario, quali quelle definite da contratti di solidarietà;

b) nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori e delle lavoratrici posti in cassa integrazione o di riassunzione dei lavoratori e delle lavoratrici licenziati;

c) che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per sé e per i propri familiari.

5. Nell'ambito degli accordi contrattuali la prestazione di lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, al quale deve pervenire, con un anticipo di ventiquattro ore, la richiesta del datore di lavoro nella quale sia indicata, oltre al numero delle ore ed ai nominativi dei lavoratori interessati, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4. Tale richiesta è contestualmente comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'impresa o nell'unità produttiva o amministrativa, oppure, in mancanza di organismi locali, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo in essa applicato.

6. In caso di autorizzazione del lavoro straordinario il datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali il numero di ore autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice ed i nominativi degli stessi.

7. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il lavoratore che lo presta ha diritto, salvo più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 4.

ART. 5.

(Retribuzione, compensazione ed oneri contributivi relativi al lavoro straordinario).

1. La prestazione di lavoro straordinario comporta una maggiorazione retri-

butiva comunque non inferiore al 30 per cento rispetto alla retribuzione di fatto del lavoro ordinario, e non inferiore al 50 per cento nel caso di lavoro festivo o notturno, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi.

2. La retribuzione del lavoro straordinario costituisce base imponibile per i contributi sociali obbligatori dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché per un ulteriore contributo, dovuto a favore del fondo per la disoccupazione, con aliquota del 18 per cento, di cui il 5 per cento a carico del lavoratore o della lavoratrice.

3. Se le ore di lavoro straordinario svolte eccedono il numero di quattro come media settimanale aziendale per dipendente, l'aliquota di cui al comma 2 è dovuta nella misura del 30 per cento, di cui il 5 per cento a carico del lavoratore o della lavoratrice.

4. Il lavoratore e la lavoratrice che svolgono il lavoro straordinario possono optare per un numero di ore di permesso retribuito, pari alle ore di lavoro straordinario svolte, da usufruire anche parzialmente d'intesa con il datore di lavoro. In tale caso il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti a darne comunicazione al datore di lavoro prima dello svolgimento del lavoro straordinario, la cui retribuzione sarà quindi limitata alla maggiorazione di cui al comma 1.

ART. 6.

(Fiscalizzazione degli oneri contributivi e ruolo delle Agenzie regionali per l'impiego).

1. Tutte le imprese iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel territorio regionale hanno l'obbligo di fornire annualmente in sede di presentazione dei bilanci all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oppure, in mancanza, agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, un prospetto contenente tutti i trasferimenti pubblici ottenuti a qualsiasi titolo ed un bilancio occupazionale che evidenzia l'in-

cremento previsto dell'occupazione determinato dall'utilizzo di tali trasferimenti, nonché le previsioni di sviluppo per l'anno successivo.

2. Le Agenzie regionali per l'impiego possono contrattare con le imprese un'imponibile di mano d'opera a fronte dei trasferimenti di cui al comma 1 ottenuti. Le Agenzie regionali per l'impiego hanno la facoltà di modulare la fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base delle previsioni occupazionali contenute nel bilancio occupazionale delle singole imprese, sulla base della coerenza degli impegni assunti, accrescendo la quota di fiscalizzazione a fronte di ulteriori impegni di assorbimento occupazionale e riducendola in caso contrario.

3. Le Agenzie regionali per l'impiego, per facilitare la riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1 ovvero ulteriori riduzioni contrattate dell'orario di lavoro, potranno altresì modulare la fiscalizzazione degli oneri sociali in maniera tale:

a) da non aumentare la quota di contributi a carico delle imprese nel caso di ampliamento del numero di addetti a fronte di riduzione di orario a parità di salario per i dipendenti;

b) da ridurre in maniera decrescente per un triennio gli oneri sociali a carico delle imprese per ammortizzare parzialmente i costi di tale riduzione di orario.

4. Nelle regioni nelle quali non sia stata costituita l'Agenzia regionale per l'impiego e fino alla sua costituzione, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolti dalla corrispondente commissione regionale per l'impiego. Nelle regioni a statuto speciale tali compiti sono svolti dal corrispondente organo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge, per predisporre opportune misure che consentano alle Agenzie regionali per l'impiego di utilizzare le somme già

previste per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi ai fini previsti dai commi 1, 2 e 3. I finanziamenti previsti per la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi devono confluire in un fondo per la riduzione dell'orario di lavoro e l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ammontare annuo di tali finanziamenti è automaticamente ripartito tra le Agenzie regionali per l'impiego, ovvero tra le strutture sostitutive di queste, ai sensi del comma 4, sulla base del numero complessivo dei disoccupati, dei lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti alle liste di mobilità presenti nel territorio di ciascuna regione.

ART. 7.

(Lavoro notturno).

1. Il lavoro notturno è consentito per far fronte a servizi di interesse generale, ad attività di manutenzione o a particolari attività produttive collegate ad esigenze tecnologiche del ciclo continuo o a esigenze eccezionali e temporanee non altrimenti risolvibili.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, determina i settori e le attività nelle quali consentire il lavoro notturno.

3. L'introduzione di turni di lavoro notturno è successivamente negoziata in sede contrattuale.

4. Gli accordi sindacali per l'introduzione di turni di lavoro notturno devono prevedere:

a) l'alternanza dei lavoratori da adibire al turno di notte, fermi restando i limiti al lavoro notturno stabiliti dalle leggi vigenti e dai commi 7, 8, 9 e 10;

b) il diritto ad un intervallo di tempo fra un turno di notte e l'altro, nonché il diritto ad alternare turni di giorno con turni di notte. I turni di notte

non possono superare le quattro notti consecutive, fatte salve condizioni di migliore favore;

c) la volontarietà del lavoro notturno nonché la facoltà per il lavoratore che vi consente di tornare per sua specifica richiesta o per esigenze aziendali a svolgere la propria attività ordinaria in ore diurne.

5. Per la prestazione di lavoro notturno, ancorché non straordinario, spetta al lavoratore una riduzione dell'orario di lavoro settimanale pari a un ventesimo delle ore di lavoro notturne prestate, salvo migliori accordi contrattuali. Le stesse disposizioni si applicano in caso di lavoro festivo non straordinario.

6. Nell'ipotesi di dissenso o di mancata sottoscrizione da parte di una o più rappresentanze sindacali aziendali o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente condizionata alla sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei lavoratori attraverso consultazioni referendarie.

7. Relativamente all'attività definita dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, resta fermo il divieto di utilizzo del personale femminile per il lavoro notturno.

8. È comunque vietato adibire al lavoro notturno le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

9. È comunque vietato adibire al lavoro notturno le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, sempreché, in ogni caso, il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i sei anni di età, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

10. Il diritto a non prestare lavoro notturno è riconosciuto anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

ART. 8.

(Attività usuranti).

1. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Ulteriori attività particolarmente pericolose, insalubri e usuranti possono essere definite in relazione ad ulteriore riduzione dell'orario di lavoro in sede di contrattazione collettiva.